

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**SEZIONE XIV**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Giorgio Jachia	presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere	giudice rel.
dott. Francesco Cottone	giudice

letta l'opposizione depositata ex art. 182-bis, ottavo comma, L.F. dall'Agenzia delle Entrate con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili le modifiche sostanziali all'accordo di ristrutturazione concluso ed omologato;

considerato che trattasi di opposizione avverso un accordo di ristrutturazione omologato in data 22.4.2022, e dunque la normativa di riferimento continua ad essere quella della previgente legge fallimentare;

considerato che parte opposta, in ragione di una serie di eventi meglio descritti nel ricorso, assume di essere stata costretta a inserire nel piano modificato nuovi debiti tributari post-omologa, ad allungare il periodo temporale dell'originario Piano e conferire ulteriori immobili in garanzia;

considerato che in particolare propone la riduzione dell'importo a stralcio dei debiti tributari nella misura prudenziale di euro 1.136.627 a fronte di quelli complessivi di euro 1.825.225 e la dilazione dei pagamenti;

richiamato l'articolo 182 bis. co. 9 il quale - analogamente peraltro all'art. 58 del CCII, che ne riproduce il contenuto all'interno del codice della crisi - dispone quanto segue: *"...Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla*

ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma",

osservato che le modifiche successive possono riguardare solo il piano, considerato che l'art. 182 bis co. 9 sopra riportato (così come l'art. 58 del CCII) richiama solo eventuali modifiche al piano, ma non anche agli accordi raggiunti con i creditori: in quanto la norma permette – fermi gli impegni assunti verso i creditori – di modificare le modalità attraverso le quali poterli onorare e per tale ragioni si prevede il rinnovo dell'attestazione, ma nulla si dice quanto alle modifiche degli accordi assunti con i creditori e ciò è chiaro indica del fatto che tale eventualità non è contemplata;

ritenuto che in caso di impossibilità di rispettare gli impegni assunti in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione, la società non può utilizzare lo strumento invocato laddove si necessiti di modifiche agli accordi omologati, come nel caso in esame in cui si prospetta l'inclusione di debiti ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'accordo omologato ed una riduzione della misura degli importi complessi dovuti e si offrono nuove garanzie;

ritenuto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese stante il comportamento di parte opposta.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inammissibile le modifiche all'accordo di ristrutturazione del 22.04.2022;

dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.05.2026

Il Presidente